



Il Segretario Federale

Roma 17 luglio 2016

Prot. 1422 CP/cp

- A tutte le Società affiliate
- Ai Presidenti dei Comitati regionali
- Ai Delegati Regionali
- Ai Delegati delle Province di Trento e Bolzano

Loro indirizzi

Oggetto: Riconoscimento della FIR quale Ente Nazionale a finalità assistenziali

Faccio seguito alla comunicazione del Presidente Federale del 5 u.s. per fornire alcune informazioni ed alcuni riferimenti normativi utili circa il riconoscimento di cui all'oggetto:

Regime Fiscale :

Con il DM n. 557010149 del 15 giugno 2016, il Ministero dell'Interno ha riconosciuto alla Federazione Italiana Rugby lo status di **Ente Nazionale con finalità assistenziali**.

Riprendendo il contenuto della Circ. 125/E del 12 maggio 1998 del M.F., con questa inclusione della FIR i soggetti a questa affiliati sono autorizzati ad usufruire delle disposizioni "agevolative" fissate sia per le imposte sui redditi (art. 148 del TUIR), e di quelle sull'IVA (art. 4 del DPR n. 633/1972). In estrema sintesi, l'agevolazione si rivolge specificatamente a quelle attività attualmente considerate commerciali, quali la somministrazione di alimenti e bevande effettuate a fronte di pagamento di corrispettivi specifici, che, per effetto di detta inclusione non saranno più considerate commerciali, all'unica condizione che la somministrazione di alimenti e bevande si svolga presso le sedi sociali e nei confronti dei soli tesserati a soggetti affiliati alla FIR.

Questo significa che nelle club house degli affiliati alla FIR, saranno completamente detassate (IRES-IRAP e IVA), in quanto riconosciute attività istituzionali, le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande destinate ai tesserati FIR, mentre per gli altri (ospiti, terzi e comunque non tesserati alla FIR) rimane in vigore il sistema della assoggettabilità dei



Il Segretario Federale

corrispettivi così ottenuti alla tassazione ordinaria prevista per il regime contabile scelto dalla affiliata FIR.

In termini contabili, l'affiliata FIR, potrà disporre una lista degli incassi per le attività in discorso, con colonne distinte tra quelle a favore dei "tesserati" e quelle per i "non tesserati", ed assoggettare ad ordinaria tassazione queste ultime, rendendo del tutto esenti le prime.

Tale previsione è riservata ai soli enti affiliati alla FIR, e non si estende ad alcuna altra figura (es.: attività della club-house data in gestione a terzi non affiliati)

Regime autorizzativo:

Novità importanti riguardano il regime autorizzativo, in quanto il nuovo regime permette (art.2 DPR 235/2001) l'avvio dell'attività di somministrazione immediatamente dopo l'invio della **Denuncia di Inizio Attività OBBLIGATORIA** (DIA), al Comune nel cui territorio è ubicato il circolo. Il Comune ha 60 giorni di tempo per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

La DIA sostituisce anche la licenza del Questore (R.D. 773/1931-TULPS) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati (art.4 DPR 235/2001).

Fermo il resto da adottare in perfetta aderenza alle importanti prescrizioni relative alla conformità alle norme in materia edilizia (L. 287/1991) e di sicurezza (D.M. 564/1992), igienico - sanitaria (L. 283/1962), di ubicazione e commerciali, dei locali destinati all'attività di somministrazione, oltre che dei soggetti ad essa autorizzati.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti l'Ufficio Affari Legali della Federugby è a completa disposizione ai seguenti numeri telefonici 06.45213101 - 06.45213195 o via e-mail :affari legali@federugby.it

Cordiali saluti

Claudio Perruzza